

ETICHETTATURA AMBIENTALE IMBALLAGGI

Linee guida ministeriali sull'Etichettatura Ambientale degli Imballaggi

Il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato [sul proprio sito ufficiale](#) il Decreto n. 360 del 28 settembre 2022, "**Linee Guida sull'etichettatura degli imballaggi** ai sensi dell'art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Ricordiamo che l'operatività degli obblighi di etichettatura decorreranno **dal prossimo primo gennaio 2023**. Gli imballaggi privi dei requisiti di etichettatura già immessi in commercio o già provvisti di etichetta alla data del primo gennaio 2023, possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.

In particolare, per quanto riguarda gli **imballaggi in legno**, bisogna fare un distinguo tra gli imballaggi destinati al consumatore e quelli destinati ai canali commerciali/industriali.

Gli **imballaggi destinati ai canali commerciali/industriali**, come riportato a pag. 18 delle Linee Guida, (tra cui pallet e imballaggi industriali) possono riportare le

informazioni richieste solo sui documenti di trasporto, come già anticipato nei mesi scorsi. E l'unica informazione necessaria nel caso degli imballaggi destinati al canale commerciale/industriale è di indicare il codice identificativo del materiale (ovvero FOR 50 per il legno).

Nel caso, invece, di **imballaggi destinati al consumatore** (es. alcune cassette, i tappi sughero), sono necessarie due tipologie di informazioni: la **modalità di raccolta differenziata e il codice identificativo del materiale** (FOR 50 per il legno, FOR 51 per il sughero). E tali informazioni vanno riportate sull'imballaggio.

In alternativa all'apposizione fisica di tali informazioni sull'imballaggio, è possibile renderle disponibili tramite canali digitali a scelta (es. App, QR code, siti web). Qualora si utilizzino canali digitali, devono essere rese facilmente note e accessibili all'utente le istruzioni per intercettare le informazioni obbligatorie sopra descritte.

